

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. X del 30/04/2024

INDICE

SEZIONE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1. Oggetto
- Art. 2. Termini e modalità di determinazione tariffe
- Art. 3. Dichiarazioni
- Art. 4. Modalità di versamento
- Art. 5. Invio modelli di pagamento precompilati
- Art. 6. Riscossione
- Art. 7. Funzionario responsabile del tributo
- Art. 8. Accertamento
- Art.9. Rateizzazioni
- Art. 10. Sanzioni
- Art. 11. Interessi (articolo soppresso)
- Art. 12. Rimborsi e compensazioni
- Art. 13. Somme di modesto ammontare
- Art. 14. Contenzioso
- Art. 15. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 16 Clausola di adeguamento
- Art. 17 Disposizione transitoria (articolo soppresso)
- Art. 18 Trattamento dati personali

SEZIONE SECONDA DISCIPLINA OPERATIVA

- Art. 19 Oggetto
- Art. 20 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art.21 Classificazione dei rifiuti
- Art. 22 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 23 Soggetto attivo

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 24 Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 25 Soggetti passivi
- Art. 26 Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 27 Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 28 .Esclusioni per produzione rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 29. Superficie degli immobili

TITOLO II – TARIFFE

- Art. 30. Costo di gestione – Piano finanziario
- Art. 31 Determinazione della tariffa
- Art. 32 Articolazione della tariffa
- Art. 33 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 34 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 35 Occupanti le utenze domestiche
- Art. 36 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 37 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 38 Scuole statali
- Art. 39 Tributo giornaliero
- Art. 40 Tributo provinciale

TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 41. Mancato svolgimento del servizio

Art. 42 Zone non servite

Art. 43. Riduzioni per le utenze domestiche

Art. 44. Riduzioni per le utenze domestiche non stabilmente attive

Art. 45 Riduzioni per il recupero utenze non domestiche Art. 46 Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti

Art. 47 Ulteriori agevolazioni. Riduzioni ed esenzioni

Art. 48 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Art.49 Disposizioni finali e transitorie

ALLEGATI : all. A: Classificazione utenze non domestiche

SEZIONE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (di seguito denominata "TARI").
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite nel presente regolamento.
4. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Termini e modalità di determinazione tariffe

Il Consiglio Comunale approva le tariffe della TARI, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e in conformità al piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dai soggetti individuati allo scopo e validato dall'autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 3

Dichiarazione Tari - Istanze Di Rettifica – Reclami

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. L'obbligazione tributaria si costituisce comunque nel momento in cui si realizza il presupposto del tributo, come previsto dall'Art.2.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità (indicare la modalità prescelta). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax (specificare la data per la posta elettronica e PEC).
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine richiamato al comma 4 del presente articolo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Indirizzo di posta elettronica/PEC;
- c. Autorizzazione all'invio di comunicazioni mediante posta elettronica/PEC;
- d. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- e. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- f. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- g. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- h. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- i. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività.
- b) Indirizzo di Posta elettronica certificata;
- c) Autorizzazione all'invio di comunicazioni mediante posta elettronica/PEC;
- d) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- e) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- f) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- g) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- h) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- i) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

1. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine previsto al comma 4, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
2. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.
3. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

4. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
5. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 4, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
6. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all'art. 3, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario di cui all'art. 6 comma 3.
7. Il Comune predispose specifica modulistica, disponibile presso i punti di contatto con i contribuenti.
8. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune purché la stessa contenga le informazioni minime utili alla gestione dell'istanza.
9. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni fornite dal contribuente.
10. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Art. 4 Modalità di versamento

Il versamento della TARI deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati, di cui all'articolo 17 del d.lgs. 241/1997, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ("Pagopa" ecc.), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente.

Art. 5 Invio modelli di pagamento precompilati

Il Comune provvede, di norma, all'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati, secondo le modalità indicate nel successivo art. 6 comma 4.

Art. 6 RISCOSSIONE

- 1 Il Comune, in occasione della deliberazione del PEF e del Piano Tariffario, determina modalità di riscossione, numero e scadenza delle rate.
- 2 Il tributo TARI è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 09/07/1997, n. 241. Come previsto nella risoluzione ministeriale 10/DF del 02/12/2013 il versamento della TARI da parte dei cittadini residenti all'estero nel caso in cui non sia possibile

utilizzare il modello F24 precompilato (recapitato a domicilio in allegato agli avvisi TARI), può essere effettuato mediante bonifico bancario a favore del Comune di Flero presso la Tesoreria Comunale, indicando il codice fiscale del contribuente, la sigla "TARI - Flero", il codice 3944 e l'annualità di riferimento. Il Comune può prevedere altre tipologie di versamento, quali per esempio il Pago PA.

3 Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

4 L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere ulteriore invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

5 Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6 Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7 Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8 In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di ulteriore inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nei successivi articoli, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 1 punto percentuale.

Art. 7 Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa, gestionale e informativa, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, con facoltà dello stesso funzionario di chiedere all'autorità gerarchicamente sovraordinata, nell'ambito dello stesso settore, di partecipare alle udienze in sua vece.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile, può predisporre e inviare questionari al contribuente o all'amministratore di condominio, da restituirsi, debitamente compilati e sottoscritti, entro 60 giorni dal ricevimento, richiedere dati e notizie agli altri uffici comunali, agli uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, disporre l'accesso ai locali (previa esibizione di apposito tesserino identificativo) ed aree assoggettabili a

tributo, mediante personale dell'ufficio da lui stesso delegato e/o della Polizia locale, con preavviso di almeno sette giorni, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo ente.

3. Nel caso in cui non sia possibile reperire la documentazione necessaria, il funzionario responsabile può, altresì, rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte sottoscritte da un professionista abilitato.

4. Nei casi in cui sussistano dubbi sull'operato del contribuente, il funzionario responsabile o persona delegata, può, infine, invitare (telefonicamente o mediante posta ordinaria e/o elettronica e/o certificata) a presentarsi presso l'ufficio Tributi per fornire i necessari chiarimenti.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base alle presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano rileva attraverso tutti gli strumenti utili la superficie calpestabile dei cespiti. Ciò premesso può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 8 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione, l'omesso infedele versamento sono accertati notificando al soggetto passivo l'avviso di accertamento d'ufficio (per omessa denuncia-omesso versamento) o in rettifica (per infedele denuncia-infedele versamento), entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata ovvero il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro il termine previsto per la presentazione del ricorso, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Tale avviso contiene l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni, ovvero di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

4. Lo stesso atto costituisce titolo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari e contiene l'indicazione del soggetto che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Il contenuto dell'avviso, di cui al precedente comma 2, è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del vigente regolamento dell'ente adottato in applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato. Nei casi di cui al periodo precedente, il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dalla data di perfezionamento della notifica; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.

6. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 549/1995. Le notifiche degli avvisi di accertamento sono effettuate, quando possibile, anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.

7. È previsto l'istituto dell'accertamento con adesione ai sensi del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9

Dilazioni Di Pagamento E Ulteriori rateizzazioni

1. Per le somme complessivamente indicate negli avvisi di pagamento ordinari, avvisi bonari, così come negli avvisi di accertamento, compreso maggiorazione, tributo ambientale ed eventuali sanzioni e interessi se applicati, il Funzionario Responsabile del Tributo, su richiesta del contribuente, può concedere in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la rateizzazione del pagamento.

2. L'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti che dichiarino una seria difficoltà economico finanziaria.

3. la rateizzazione potrà esser concessa secondo i parametri previsti dalla seguente tabella:

- a) fino a euro 99,99 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,00 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a 12 rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 fino a 48 rate mensili.

2. L'ente, con deliberazione adottata a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01.

3 La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, su apposito modulo messo a disposizione del Comune, prima della scadenza del termine del versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza di temporanea difficoltà economica.

a) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

b) Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

c) non possono essere concesse rateizzazioni di pagamenti ordinari successive ai termini di prescrizione delle attività di accertamento

d) Sull'importo rateizzato si applicano gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile.

Art. 10 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per evitare l'applicazione della sanzione, il contribuente può versare tardivamente il tributo dovuto, avvalendosi del "Ravvedimento operoso" (art. 13 del Dlgs n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni) per la cui disciplina si rinvia al regolamento delle entrate.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 7, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa, ovvero, per l'infedele dichiarazione nonché nei casi previsti dal precedente comma 4, sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e/o della sanzione e degli interessi

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

~~Art. 11 Interessi~~ (articolo soppresso)

~~Gli interessi di mora e di rimborso sono disciplinati dal regolamento delle entrate.~~

ART. 12 Rimborsi e Compensazioni

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.
6. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile.
8. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento. (euro dodici)

Art. 13 Somme di modesto ammontare

Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

Art. 14 Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni e quello che contesta l'omessa o

parziale risposta al questionario, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

2. Nei casi contemplati dall'art. 17 bis del citato Dlgs 546/92, trova applicazione l'istituto del reclamo/mediazione.
3. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico e vigente regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto relative all'estensione e all'uso delle superfici da parte delle utenze, meglio definite nell'articolo 6 comma 2 della successiva sezione seconda del presente regolamento o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento delle entrate.

Art. 15 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. A partire dalla stessa data, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 16

NORME TRANSITORIE DI RINVIO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
4. Il Comune di Flero ha adottato lo strumento Carta di Qualità del Servizio Integrato dei rifiuti, secondo le indicazioni previste dalla Autorità per la regolazione ARERA con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif. Tale strumento svolge il compito di facilitare la conoscenza del tributo e delle modalità di svolgimento e organizzazione dei servizi erogati dagli operatori dedicati. Il Regolamento Comunale TARI in ragione dell'art. 52, d.lgs. 446/1997 e dall'art. 149 TUEL, continua ad assolvere il ruolo di strumento disciplinante il tributo.
5. Quanto contenuto nel presente regolamento abroga e sostituisce quanto disciplinato da altre norme e regolamenti comunali in materia di rifiuti solidi urbani.

~~Art. 17 Disposizione transitoria (articolo soppresso)~~

1. ~~Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.~~
2. ~~In fase di prima applicazione delle nuove regole, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 27/07/2000 n.212 ("Statuto del contribuente") e alle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 444/2019, gli uffici preposti adotteranno opportune misure finalizzate a garantire la conoscenza dei cambiamenti introdotti con il presente regolamento (pubblicazione news sul sito web istituzionale e sul periodico comunale e/o trasmissione di un prospetto sintetico delle modifiche ai recapiti conosciuti degli amministratori di condominio e/o inserimento dello stesso in uno spazio dedicato all'interno delle informative TARI che saranno inviate al domicilio di tutti i contribuenti ecc.).~~

Art. 18 Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 2; d.lgs. 196/2003.

SEZIONE SECONDA DISCIPLINA OPERATIVA

Art. 19 Oggetto

1. La presente sezione disciplina ,in virtù dell'art. 52 D.lgs. 446/97, sul piano pratico operativo, la tassa sui rifiuti (di seguito "TARI"), diretta alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 (commi 639-705) della legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché dalla legge n. 160 del 30/12/2019, che abolisce l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 – 668 dell'art. 1 della citata legge 27/12/2013 n. 147.
3. La tariffa della TARI, ai sensi del comma 651 della legge n. 147 del 27/12/2013, si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni e integrazioni, nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 20 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento, dalla normativa di riferimento e dalle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione "ARERA".
3. Si rinvia, per quanto riguarda nozione e classificazione dei rifiuti, alle norme attualmente in vigore.

Art. 21 Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della loro provenienza.
2. I rifiuti urbani sono suddivisi in due macrocategorie: "rifiuti interni" e "rifiuti esterni".
3. I rifiuti urbani "interni" sono conferibili al servizio di raccolta e sono distinti, dal comma 1, lettera b-ter) dell'articolo 183 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, in:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e provenienti da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater di cui all'art.183 del Dlgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies di cui all'art. 183 del Dlgs 152/2006;
4. I rifiuti urbani esterni sono quelli provenienti:
 - a) dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - b) dalla giacenza presso strade ed aree pubbliche, da quelle private soggette ad uso pubblico nonché dalle rive dei corsi d'acqua;

- c) dalla manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d'erba e potature di alberi), nonché dalla pulizia delle aree adibite a mercati;
 - d) da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché da attività cimiteriali e diversi da quelli elencati nelle precedenti lettere a), b) e c).
5. I rifiuti speciali sono classificati in pericolosi e non pericolosi, sulla base delle caratteristiche di pericolosità.
6. I rifiuti speciali non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e sono distinti, dal comma 3 dell'articolo 184 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 15, in :
- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del citato Dlgs 15/2006;
 - c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
 - d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
 - e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
 - f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
 - g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 15/2006
 - i) veicoli fuori uso;
 - l) imballaggi terziari, di qualsiasi natura, per i quali vige il divieto di conferimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani stabilito dal comma 2 dell'art. 226 del Dlgs 152/2006.

Art. 22 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite dai gas emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale estratto nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia (biomassa) mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni;
2. Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto disciplinati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE)

- n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 23 Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo medesimo, sempre che rientrino nel perimetro territoriale di effettuazione del servizio, in regime di privativa. Ai fini della prevalenza, si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

TITOLO I – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 24 Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
- a) locali: le strutture, comunque denominate, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione, stabilmente infisse al suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la destinazione o l'uso anche se, di fatto non utilizzati (sfitti e/o non occupati ma idonei all'utilizzo come semplice deposito di qualsivoglia genere) e/o non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e catastali;
 - b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi; c) utenze domestiche: le superfici effettivamente ed esclusivamente adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui quelle delle comunità, delle attività commerciali, artigianali, industriali, professionali, delle attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate "a civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ovvero "ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc..
3. Sono escluse dal tributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie che vengono destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbiano con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree scoperte operative, cioè quelle strumentali allo svolgimento di un'attività economica.
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali diversi da quelli delle civili abitazioni;
 - d) i locali e le aree adibite a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere totalmente le relative spese di funzionamento.
4. La presenza di arredi e/o di suppellettili (anche una singola attrezzatura ad uso domestico o d'ufficio) oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e, quindi, non disattivabile, tale condizione deve essere comunque precisata, nella dichiarazione di non utilizzo dei

- locali, sia permanente che temporanea. Sono, comunque, tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo come deposito, come specificato al precedente comma 2 lettera a).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 25 Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti o qualora risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente di altro Comune o di altro Stato.
2. Per le parti comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice civile, utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree, titolare del diritto reale di godimento (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, diritto di superficie). È, comunque, fatta salva l'applicazione del tributo, in capo al titolare del diritto reale di godimento, anche per periodi superiori a sei mesi, qualora questi faccia esplicita richiesta di accollo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge n. 212/2000, come meglio disciplinato dall'art. 1 del DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019.
Per le utenze domestiche, ai fini di definire il numero degli occupanti, si applica il comma 2 del successivo articolo 35.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Pertanto, il suddetto gestore dei servizi comuni è responsabile, in solido, dell'obbligazione tributaria con i singoli detentori dei locali in uso esclusivo. In caso di sub-affitto la TARI è dovuta dal primo affittuario.

Art. 26 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e/o suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (gas, acqua, luce, fonia/dati);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, a condizione che tale attività sia in regola con i titoli autorizzativi/abilitativi rilasciati, anche in forma tacita, dagli uffici o enti competenti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali (senza presenza umana) stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili (sono soggetti al tributo i locali in cui la presenza umana è necessaria per il funzionamento dei macchinari o per altre attività);
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito dei veicoli e alla sosta dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - h) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

- i) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre "a terra" solo se non destinate anche ad attività commerciale.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio, da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 27 Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo 26.

Art. 28 Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 22, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La suddetta produzione può considerarsi:

- a) "in via continuativa" quando non sia estemporanea (ovvero si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità);
 - b) "in via prevalente" quando sia in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti nella medesima superficie considerata e non in tutte le altre.
2. Non sono soggette a tariffa, in particolare:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al conduttore l'attività agricola.
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici dei magazzini di materie prime e di merci (escludendo i prodotti confezionati destinati all'utente finale e le attrezzature) funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive (presenti sul territorio comunale) ai quali si estende il divieto di assimilazione (utenze che producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali). L'eventuale conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio è punito, applicando le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per l'intero anno solare. Pertanto, sono tassabili i magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, quelli relativi ad attività commerciali, ai servizi di logistica e di deposito merci e/o mezzi di terzi.
3. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse

- da tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 20 % di abbattimento.
4. La riduzione forfettaria di cui al precedente comma 3 sarà superata non appena disponibile uno studio delle realtà presente sul territorio, effettuato dal gestore, che distinguerà la percentuale di abbattimento per tipologia di attività economica.
 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall'art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell'accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). Il Comune ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.
 6. Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art.29 Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della L. n. 147/2013, la superficie tassabile è costituita, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 o della tariffa di igiene ambientale di cui all'articolo 49 del D.lgs. 22/1997 (TIA 1) e ciò sino a differente superficie denunciata dal contribuente ovvero accertata dall'Ufficio Competente.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali.
4. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
7. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.
8. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o pari al mezzo metro quadrato, e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
9. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero

verificare l'effettiva superficie calpestabile anche mediante strumenti presuntivi quali il rilievo delle planimetrie in proprio possesso.

TITOLO II – TARIFFE

Art. 30 Costo di gestione – Piano finanziario

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui, l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispose annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da: a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza fra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Art. 31 Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 30, con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare, di norma, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità o entro un diverso termine stabilito dalla legge.
4. La deliberazione, qualora approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini stabiliti dalla legge, in ordine alla pubblicazione sul portale dell'amministrazione finanziaria, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se detta deliberazione non è adottata e pubblicata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta salva l'applicazione di una diversa norma che disciplini la materia.

Art. 32 Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle spese fisse di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il cui valore parametrico viene validato annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe da parte del Consiglio comunale.
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 33 Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo TARI è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione entro i termini previsti dall'art. 3 del presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui sopra, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 34 Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per quanto attiene parte dei costi dei servizi di raccolta differenziata (Tariffa Variabile TV1).
3. I costi di gestione dei rifiuti indifferenziati e ingombranti e parte dei costi della raccolta differenziata sono attribuiti alla base effettiva della produzione, mediante correlazione tra numero dei sacchi standard utilizzati e massa del rifiuto, o numero di svuotamenti utilizzati dalle utenze (Tariffa Variabile TV2).
4. Per tutte le utenze domestiche è stabilita una dotazione minima di sacchi per il conferimento dei rifiuti indifferenziati.
che l'utente è tenuto ad acquistare nell'anno solare indipendentemente dall'effettivo periodo di utilizzo del servizio. Tale dotazione è aggiornabile in base alle analisi effettuate a consuntivo dall'ufficio tecnico.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione delle tariffe.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 35 Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
 2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagrafici distinti.
 3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
 4. In caso di assenza per un periodo non inferiore all'anno solare, nel caso di servizio di volontariato, attività lavorativa o studio prestata oltre il territorio comunale e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (contratto di locazione, certificato di frequenza agli studi, contratto di lavoro, e comunque qualsiasi altra documentazione che dimostri il pagamento della tassa rifiuti presso il comune di domicilio).
 5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si applica il numero di componenti presente nel certificato di stato di famiglia allegato alla dichiarazione tari. In assenza di tale dichiarazione si assume quale numero degli occupanti n. 1 unità ogni 25 mq di superficie imponibile, arrotondati all'unità superiore.
- Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.
6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche considerato alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'Art. 6 del presente regolamento, è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
 9. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dalla data dell'evento ma verranno conguagliate nella prima rata dell'anno successivo/alla prima scadenza utile.
 10. Per le pertinenze delle utenze domestiche si applica solo la parte fissa della tariffa, in ragione dello stesso numero di occupanti dell'abitazione.
 11. Alle autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica solo la quota fissa della tariffa considerando un numero di componenti pari a 1 (una) unità, fatto salvo il conguaglio in base alla dichiarazione di variazione, riportante la situazione del nucleo familiare così come risultante dal registro della popolazione del comune di residenza, nonché alle verifiche d'ufficio. Se l'occupazione è effettuata da un soggetto diverso da persona fisica, si considera utenza non domestica.
 12. Le superfici dei locali utilizzati come attività di bed & breakfast ubicati all'interno dell'unità immobiliare di residenza del proprietario, ai fini della determinazione della tariffa, si considerano utenze

domestiche con un numero di occupanti pari al numero dei componenti il nucleo familiare come risultante dall'anagrafe del Comune di Flero incrementato di 2 (due) unità.

Art. 36 Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 per parte dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata (Tariffa variabile TV1), e mediante pesatura per i rifiuti ingombranti e talune frazioni oggetto di raccolta differenziata, o mediante correlazione tra volume e massa per i rifiuti indifferenziati conferiti mediante sacchi standard (Tariffa Variabile TV2).
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 37 Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A) al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Relativamente alle aree scoperte operative, come descritte all'art. 24 del presente Regolamento, si precisa che la tariffa applicata è quella indicata al n. 3 dell'allegato A (elenco categorie TARI) con riduzione pari al 30% sia della parte fissa che della parte variabile.
5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. I locali potenzialmente idonei alla produzione di rifiuti sui quali non insiste temporaneamente l'esercizio di una specifica attività, sono classificati nella categoria di attività n. 03 indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
9. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 7 e n. 8 indicate nell'allegato A) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
10. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 38 Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

Art. 39 Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera è calcolata:
 - a) in base alla tariffa di riferimento annua aumentata del 100%;
 - b) per ciascun mq di superficie occupata;
 - c) per giorni di occupazione;
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Alla TARI giornaliera si applica il tributo ambientale provinciale di cui all'Art. 40.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Alla TARI giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la TARI annuale.
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

Art. 40 Tributo provinciale TEFA

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Tributo è applicato ai sensi del Decreto direttoriale Ministero dell'Economia delle Finanze Decreto, 1 luglio 2020 e sue smi.

TITOLO III RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 41 Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 42 Zone non servite

Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40 %.

Art. 43 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio Comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze domestiche.
2. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.
3. In sede di deliberazione tariffaria il Comune può prevedere:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione 30%;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione 30%.
 - c) assegnare riduzioni in caso di unico occupante
 - d) a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis DL-28/03/2014, n. 47, convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
 - e) Attribuire alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici consistente nella gestione in proprio, attraverso un apposito contenitore, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla famiglia, una riduzione pari al 20,00% della parte variabile.L'utente che intende avvalersi di tale agevolazione dovrà:
 - a) sottoscrivere apposita dichiarazione presentandosi presso gli uffici comunali;
 - b) impegnarsi al corretto utilizzo del composte;
 - c) impegnarsi a ridurre la quantità conferita di rifiuti e avanzi domestici vegetali;
 - d) autorizzare il Comune ad effettuare sopralluoghi di verifica campione sul suolo privato.
4. Le riduzioni in parola sono gestite nell'ambito della definizione del piano finanziario.
5. Con la deliberazione comunale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può prevedere ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 44

Riduzioni per il recupero utenze non domestiche

1. La quota variabile per le utenze non domestiche, ai sensi del comma 649 della legge n.147/2013, come modificato dall'art. 2 comma 1 lettera e) della legge n. 68 del 2 maggio 2014 di conversione del DL n. 16 del 18 febbraio 2014, può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. La riduzione della quota variabile, ex comma 10 dell'art. 238 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, applicata "a consuntivo" alla prima scadenza utile dell'anno successivo a quello di conferimento, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani - con esclusione degli imballaggi in legno di cui al codice Cer 200137 e, in ogni caso, di quelli terziari di cui al comma 2 dell'art. 226 del citato Dlgs n.152/2006 - avviata al recupero e il 60% del costo unitario Cu (uguale per tutte le categorie economiche e indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe), di cui al punto 4.4. all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica

27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).

3. La quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero, al fine di verificarne la coerenza, è confrontata con quella ottenuta utilizzando il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (Kd) della categoria corrispondente (indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe).

4. La richiesta di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e consegnandolo o trasmettendolo tramite il servizio postale oppure e-mail / PEC, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, insieme alla documentazione indicata nel modulo stesso (fotocopie della "4° copia" dei formulari e dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti stessi, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). L'istanza, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, deve, indicare, ai sensi del DPR 445/2000, i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero, i codici dei rifiuti, il periodo di avvio, la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente e, in via sostitutiva, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti. A tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. La riduzione opera, di regola, mediante compensazione alla prima scadenza utile oppure rimborso, in caso di cessazione, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

Art. 45 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano le disposizioni di cui all' articolo 44.

Art. 46

Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno l'obbligo di presentare, tramite PEC, all'ente (Ufficio Tributi) e all'affidatario del servizio pubblico di raccolta, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di fuoriuscita, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione di rinuncia, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, che indichi altresì: 1) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;

2) i codici dei rifiuti

3) la definizione puntuale del periodo di riferimento;

4) la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché quella che si presume sarà avviata nel quinquennio successivo;

5) l'impegno a non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuto prodotti dalla propria attività.

A tale dichiarazione dovrà essere allegata:

- a) copia dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti e copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali della sede di Flero debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante l'esatta quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero;
- b) copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
2. L'esonero dal pagamento della quota variabile per le suddette utenze non domestiche, in misura rapportata alla quantità dei rifiuti effettivamente conferiti e alla verifica di cui al comma 3 del precedente articolo 44, opera, di norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione positiva del procedimento avviato con la presentazione della dichiarazione di rinuncia al servizio pubblico di raccolta di cui al precedente comma 1. Per il primo anno di applicazione, tale esonero, potrà essere applicato mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapacienza, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.
3. La quota fissa del tributo è sempre dovuta dalle utenze non domestiche di cui al comma precedente, escluse dal pagamento della sola quota variabile.
4. Le utenze non domestiche, di cui al comma 1, possono chiedere, tramite PEC indirizzata all'ente (Ufficio Tributi), la riattivazione del servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.
5. Il Comune di concerto con l'affidatario del servizio pubblico di raccolta provvederà al ripristino del servizio con decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio in riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.
6. L'utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare, all'ente (Ufficio Tributi) e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente evidenziando, in particolare, quelli avviati a riciclo, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
7. Nel caso in cui sia comprovato da parte della Polizia locale mediante apposito verbale di contestazione, il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di mora calcolati come da regolamento delle entrate.

Art. 47 Ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa non si applica nei casi di seguito indicati:

- a) per gli enti di assistenza e beneficenza; gli oratori parrocchiali; le ONLUS; le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto, sono escluse dall'agevolazione le sedi individuate nelle abitazioni private di associati o cittadini;
- b) le esenzioni di cui sopra non si applicano per le aree e i locali adibiti ad attività commerciali e di somministrazione;

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

A tal fine l'organo comunale competente, con proprio provvedimento, annualmente, stabilisce le riduzioni operanti, i criteri di applicazione e la percentuale da applicarsi sulla base delle disponibilità di bilancio.

4. È altresì prevista, la deliberazione di riduzioni tributarie atipiche (ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013) per minor produzione di rifiuti per le utenze che hanno subito temporanee chiusure e/o fermo

dell'attività, ovvero aver conseguito danno economico diretto o indiretto a seguito di provvedimenti adottati d'autorità dallo Stato connesse a emergenze sanitarie, stati di calamità, emergenze nazionali o locali.

5. L'agevolazione di cui al comma 4 possono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6. La disciplina di dettaglio di tali agevolazioni potrà essere demandata a specifiche deliberazioni dell'organo esecutivo.

Art. 48

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, sino al limite del 100% della quota variabile della tariffa.

Allegato A

Classificazione UTENZE

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 49

Disposizioni finali e transitorie

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dello statuto e del regolamento generale delle entrate comunali.
3. Il presente regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1 Maggio 2024.

ALLEGATO A: Categorie di utenze non domestiche

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie Uffici
12. Studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

Le Utenze domestiche sono classificate in base al numero dei componenti del nucleo familiare.